

RIVISTA  
TRIMESTRALE  
DI DIRITTO  
DELL'ECONOMIA

RASSEGNA  
DI  
DOTTRINA  
E  
GIURISPRUDENZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

G. ALPA - M. ANDENAS - A. ANTONUCCI  
F. CAPRIGLIONE - R. MASERA - R. Mc CORMICK  
F. MERUSI - G. MONTEDORO - C. PAULUS

2 / 2018

ISSN: 2036 - 4873

# RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

---

[WWW.RTDE.LUISS.IT](http://WWW.RTDE.LUISS.IT)

La sede della Rivista è presso  
la Fondazione G. Capriglione Onlus,  
Università Luiss G. Carli,  
Viale Romania 32, 00197 Roma.

## *Direzione Scientifica*

G. Alpa - M. Andenas - A. Antonucci - F. Capriglione - R. Masera  
F. Merusi - R. McCormick - G. Montedoro - C. Paulus

## *Direttore Responsabile*

F. Capriglione

## *Comitato Editoriale*

A. Tucci - V. Lemma - E. Venturi - D. Rossano - N. Casalino - A. Troisi

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere  
riprodotti dalla Fondazione G. Capriglione Onlus su altre  
proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

*Autorizzazione n. 136/2009, rilasciata dal Tribunale di Roma in data 10 aprile 2009.*

## COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE

L. Ammannati, S. Amorosino, E. Bani, P. Benigno, R. Bifulco, A. Blandini, C. Brescia Morra, M. Brogi, R. Calderazzi, E. Cardì, M. Clarich, A. Clarizia, G. Colavitti, F. Colombini, G. Conte, P. E. Corrias, L. De Angelis, M. De Benedetto, P. De Carli, C. De Caro, P. de Gioia Carabellese, M. De Poli, G. Desiderio, L. Di Brina, L. Di Donna, G. Di Gaspare, F. Di Porto, G. Di Taranto, V. Donativi, M. V. Ferroni, L. Foffani, C. Fresa, P. Gaggero, I. Ingravallo, R. Lener, L. Ludovici, M. B. Magro, F. Maimeri, A. Mangione, G. Martina, S. Martuccelli, M. Maugeri, R. Miccù, F. Moliterni, S. Monticelli, G. Niccolini, A. Niutta, P. Passalacqua, M. Pellegrini, M. Rabitti, N. Rangone, P. Reichlin, R. Restuccia, A. Romano, C. Rossano, C. Russo, I. Sabbatelli, F. Sartori, A. Sciarrone, M. Sepe, D. Siclari, G. Terranova, G. Tinelli, V. Troiano, A. Urbani, P. Valensise, A. Zimatore

## REGOLE DI AUTODISCIPLINA PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi inviati alla Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia sono oggetto di esame da parte del «Comitato scientifico per la valutazione» secondo le presenti regole.

1. Prima della pubblicazione, tutti gli articoli, le varietà, le note e le osservazioni a sentenza inviati alla *Rivista* sono portati all'attenzione di due membri del *Comitato*, scelti in ragione delle loro specifiche competenze ed in relazione all'area tematica affrontata nel singolo contributo.
2. Il contributo è trasmesso dalla *Redazione* in forma anonima, unitamente ad una scheda di valutazione, ai membri del *Comitato*, perché i medesimi – entro un congruo termine – formulino il proprio giudizio.
3. In ciascun fascicolo della *Rivista* sarà indicato, in ordine alfabetico, l'elenco dei membri del *Comitato* che hanno effettuato la valutazione dei contributi pubblicati.
4. In presenza di pareri dissenzienti, la *Direzione* si assume la responsabilità scientifica di procedere alla pubblicazione, previa indicazione del parere contrario dei membri del *Comitato*.
5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato (a revisione, integrazione o modifica), la *Direzione* promuove la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del contributo alle indicazioni dei membri del *Comitato*, assumendosi la responsabilità della verifica.

## I CONTRIBUTI DEL PRESENTE FASCICOLO SONO STATI VALUTATI DA:

P. Gaggero, I. Ingravallo, R. Lener, F. Moliterni, S. Monticelli,  
D. Siclari, A. Tucci, A. Urbani

## **PARTE PRIMA**

### **ARTICOLI**

FABIO MERUSI – *Il giudice amministrativo fra macro e micro economia* (Administrative courts between macro and micro economy).....136

PAOLOEFISIO CORRIAS – *Profili generali della nuova disciplina recata dalla Direttiva 2016/97/EU* (A general analysis of the new Directive 2016/97/EU).....158

EDOARDO RULLI – *L'acquisto dello status di «società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante» tra volontà dell'emittente ed effettività della diffusione* (Acquiring the status of «unlisted public companies with widely distributed shares»: between the intent of the issuer and the effectiveness of the distribution).....177

### **VARIETÀ**

ILLA SABBATELLI – *Adeguatezza e regole di comportamento dopo il recepimento della Direttiva IDD* (Suitability and conduct rules after IDD transposition).....203

## **PARTE SECONDA**

### **NOTE ED OSSERVAZIONI A SENTENZA**

CARMELA ROBUSTELLA – *L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite. Una radicale soluzione* (A drastic solution to usury from United Section) nota a Cass. civ., Sez. Un., del 19 ottobre 2017, n. 24675.....21

## PARTE PRIMA

### ARTICOLI

## PROFILI GENERALI DELLA NUOVA DISCIPLINA RECATA DALLA DIRETTIVA 2016/97/EU \*

*(A general analysis of the new Directive 2016/97/EU)*

**ABSTRACT:** *This paper analyzes the main aspects of the new regulation introduced by directive (EU) 2016/97 of 20 January 2016 on insurance distribution, whose implementation process in Italy is still ongoing.*

*The first part of the work focuses on the scope of application of the directive, which concerns any kind of insurance distribution activity, including the one carried out by the so-called “manufacturer de facto”, as well as by comparative websites and ancillary insurance intermediaries.*

*The second part of the paper examines the issues connected to the liability of the insurance distributor vis-à-vis the customer, by comparing the regulation previously in force with the new rules introduced by the directive.*

**SOMMARIO:** 1. Il nuovo intervento del legislatore europeo. – 2. Gli obiettivi e i principi di fondo della direttiva. – 3. L’ampliamento della attività considerata. – 4. La tutela dell’assicurato nei confronti degli atti illeciti del distributore: l’assetto precedente alla direttiva. – 5. Il regime introdotto dalla direttiva e i problemi della intermediazione bancaria.

1. Come è noto la direttiva IDD esprimendo una nuova regolamentazione del complesso fenomeno della distribuzione assicurativa introduce numerose e rilevanti novità rispetto alla disciplina, ancora in vigore, contenuta principalmente nel codice delle assicurazioni e nella normativa settoriale secondaria<sup>1</sup>.

Desidererei, in proposito, fare una panoramica di alcuni dei profili più significativi emersi a seguito del recente intervento del legislatore europeo, per poi sof-

---

\*Contributo approvato dai revisori.

<sup>1</sup>Contenuta soprattutto nel regolamento IVASS n. 5/2006 come ripetutamente modificato.

fermarmi brevemente su un aspetto specifico che, pur essendo a mio giudizio di grande rilievo, non sempre viene adeguatamente considerato, ossia la tutela dell'assicurando nei confronti degli atti illeciti compiuti dell'intermediario: al riguardo, vorrei confrontare l'attuale regime con quello che potrebbe derivare dal recepimento delle indicazioni fornite dalla direttiva.

Occorre premettere che il quadro normativo della materia appare assai frazionato e disomogeneo, essendo intervenuti diversi atti normativi a regolamentare il fenomeno distributivo.

Ai sensi dell'art. 42 della direttiva, gli stati membri avrebbero dovuto conformarsi alla stessa entro il 23 febbraio 2018. Tuttavia tale termine è slittato, in quanto con un intervento del 20 dicembre 2017, la Commissione europea ha proposto<sup>2</sup> - mediante la modifica dell'art. 42 relativo, appunto, ai tempi di attuazione - di differire l'attuazione al 1 ottobre 2018. Il 14 febbraio 2018, il Consiglio d'Europa ha accolto tale proposta e ha prorogato la scadenza per il recepimento al 1 luglio 2018 e quella per l'applicazione al 1 ottobre 2018.

L'attuazione è stata prevista mediante la Legge di delegazione europea 2016-2017 (del 25 ottobre 2017, n. 163) nel cui ambito, i principi relativi alla direttiva IDD sono contenuti nell'art. 5. In attuazione del provvedimento, il Governo ha approntato uno schema di decreto legislativo il quale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, unitamente all'ampia Relazione illustrativa, è stato trasmesso il 21 febbraio 2018 alla Camera dei Deputati per il parere parlamentare.

Va, comunque, ricordato che per alcuni rilevanti profili – quali sorveglianza e *governance* del prodotto, conflitti di interesse, incentivi ammessi o vietati, valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza - la direttiva (artt. 25, 28, 29 e 30), aveva previsto la possibilità di emanare "atti delegati", ossia ha attribuito alla Commissione il potere, previsto dall'art. 290 del Trattato di Lisbona, di emanare "atti non

---

<sup>2</sup>Con atto del 20 dicembre 2017.

legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo"<sup>3</sup>. La Commissione ha accolto l'invito – tenendo anche presente alcuni documenti emanati in proposito dalle competenti Autorità di vigilanza, Europea ed Italiana<sup>4</sup> - ed ha emanato due regolamenti delegati, entrambi in data 21 settembre 2017, nn. 2358 e 2359, in materia rispettivamente di governo e controllo del prodotto e di obblighi di informazione e norme di comportamento in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

Possiamo, dunque, constatare che la disciplina della materia allo stato non è ancora completamente, quantunque rispetto a un anno fa' - allorché l'attuazione pareva lontana ed incerta<sup>5</sup> - siano stati fatti molti passi avanti. Allo stato l'interprete può contare sui ricordati principi espressi dall'art. 5 della legge delega, sui due regolamenti delegati appena menzionati e su numerose altre fonti di c.d. *soft law*<sup>6</sup>. Inoltre, come ricordato, c'è uno schema avanzato del decreto legislativo di

---

<sup>3</sup>E' appena il caso di ricordare che tanto la natura di questi atti quanto il rapporto tra gli stessi e quelli di diritto interno di attuazione della direttiva, in caso di possibile disomogeneità, ha sollevato non pochi problemi. Sui caratteri degli atti delegati e sulle possibili incoerenze che determinano nel sistema delle fonti cfr., tra gli altri, BARATTA, *Sub art. 290*, in *Trattati dell'Unione Europea*<sup>2</sup>, a cura di Tizzano, in *Le fonti del diritto italiano*, Milano, 2014, p. 2277 ss.; TESAURO, *Diritto dell'Unione Europea*<sup>7</sup>, Padova, 2012, p. 137 s.

<sup>4</sup>Ci riferiamo al parere tecnico formulato dall'EIOPA, su richiesta della stessa Commissione europea, il 1 febbraio 2017 (*Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive*) relativo alla possibilità di emanare atti delegati concernenti la Direttiva sulla distribuzione assicurativa, nonché alle linee guida in materia di governo e controllo del prodotto, pubblicate sempre dall'Autorità europea in data 13 aprile 2016 (*Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors*" [POG]), aventi lo scopo di fornire alle Autorità nazionali indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo al recepimento della Direttiva IDD. In relazione a quest'ultimo atto l'IVASS è intervenuta con la Lettera al Mercato del 4 settembre 2017, richiedendo agli operatori di avviare, sin da subito, attività preparatorie di studio, analisi e mappatura di prodotti e processi attualmente in essere, al fine di elaborare la necessaria ristrutturazione "operativa" idonea a realizzare gli obiettivi finali indicati negli allegati nn. 1 e 2 alla lettera, declinati in linea con i contenuti delle linee guida EIOPA.

<sup>5</sup>Periodo nel quale si sono svolti numerosi convegni sulla direttiva IDD. Si vedano, in proposito, i numerosi contributi sul tema raccolti nel fascicolo n. 1/2017 della Rivista Assicurazioni.

<sup>6</sup>Cfr., con particolare riguardo alla natura delle lettere al mercato dell'IVASS, STACCA, *A proposito di alcuni atti "flessibili" dell'IVASS: possibili implicazioni per imprese e consumatori*, in *La banca-assicurazione*, a cura di Mezzasoma, Bellucci, Candian, Corrias, Landini, Lmas Pombo, Napoli, 2017, p. 387 ss.

attuazione, accompagnato dalla Relazione illustrativa particolarmente ampia ed esauriente.

2. L'obiettivo primario della direttiva è quello di armonizzare e coordinare le disposizioni nazionali dei paesi UE in materia di accesso alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, al fine di arginare la frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi<sup>7</sup>. Il legislatore comunitario ha, infatti, preso atto – come si desume chiaramente dai suoi Considerando<sup>8</sup> e come è stato poi altrettanto esplicitamente ribadito nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo<sup>9</sup> - che siffatti prodotti possono essere distribuiti da diverse categorie di soggetti, quali agenti, mediatori, operatori di bancassicurazione, imprese di assicurazione e, ancora, da altri distributori che promuovono la conclusione di contratti di assicurazione a titolo accessorio (quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e autonoleggi) nonché dai c.d. comparatori.

Per classificare in sintesi tale varietà di protagonisti, possiamo ricorrere ad una tripartizione, rilevando che i prodotti possono essere distribuiti: *(i)* direttamente da un'impresa di assicurazione; *(ii)* tramite un intermediario, con una attività di intermediazione in senso proprio; *(iii)* mediante altri canali che non sono di intermediazione, ma di distribuzione del prodotto.

In questo contesto si è ravvisata la necessità di garantire la parità di trattamento tra siffatti distributori, con la specifica finalità di garantire il medesimo livello di tutela degli assicurati, indipendentemente dal canale attraverso il quale essi pervengono alla stipulazione del contratto<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup>Cfr. considerando n. 2.

<sup>8</sup>In particolare v. il n. 5.

<sup>9</sup>V. sub 1.b).

<sup>10</sup>Cfr. considerando n. 6.

Alla luce di questi obiettivi di fondo, va colto il significato dell'ambito di applicazione delle nuove regole, il quale trova, a nostro avviso, una efficace sintesi nel passaggio dal concetto di intermediazione<sup>11</sup> a quello di distribuzione. E' riscontrabile, infatti, un notevole ampliamento della attività considerata dal legislatore, che non è più limitata alla sola intermediazione in senso stretto, ossia alla promozione e illustrazione del contratto diretta alla stipulazione dello stesso e posta in essere da un soggetto diverso dall'assicuratore<sup>12</sup>; adesso è contemplata qualsiasi attività che, in qualche modo, diffonda i prodotti assicurativi e favorisca la loro acquisizione. Più precisamente, la direttiva richiama "le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi"<sup>13</sup>.

3. *In primis*, come si è appena anticipato, la disciplina in oggetto troverà applicazione - differentemente dalla precedente relativa alla stessa materia<sup>14</sup> - anche nei confronti delle imprese di assicurazione che distribuiscono direttamente i loro

---

<sup>11</sup>Sulla nozione di intermediazione assicurativa v., in luogo di altri, ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, I, *L'impresa di assicurazione. Il contratto di assicurazione in generale*, Padova, 2011, p. 510 ss.

<sup>12</sup>Sul piano generale, il fulcro della attività di intermediazione in senso stretto si rinviene, a mio avviso, nella definizione di agenzia di cui all'art. 1742 c.c., secondo il quale "con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata". Emerge, infatti, con grande chiarezza l'elemento della "promozione" per conto di un altro soggetto.

<sup>13</sup>Cfr. art. 2, par. 1, n. 1.

<sup>14</sup>Cfr. Direttiva 2002/92/CE del Parlamento e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa.

prodotti. Al riguardo è appena il caso di osservare che le imprese di assicurazione non sono naturalmente intermediari, in quanto manca la terzietà rispetto al prodotto che offrono. Tuttavia, nel momento in cui diffondono e promuovono la vendita dei propri prodotti, ponendo quindi in essere una vera e propria attività distributiva, esse diventano distributori a tutti gli effetti con la conseguente necessità di essere sottoposte alle regole previste per tale fase<sup>15</sup>.

Peraltro può osservarsi che quando la direttiva sarà recepita e, quindi, le regole ivi previste diverranno di diritto interno, l'applicazione delle stesse alle imprese, porrà un problema di coordinamento tra la disciplina applicabile a queste in quanto distributori del prodotto assicurativo e quella applicabile alle stesse in quanto produttrici, ossia controparti dirette dell'assicurato. In particolare occorrerà valutare l'impatto sistematico che avrà la nuova figura del c.d. *manufacturer de facto* (intermediario assicurativo produttore) - contemplata dall'art. 25 della direttiva, nonché descritta in maniera più dettagliata dall'EIOPA nel già menzionato parere tecnico del 1 febbraio 2017<sup>16</sup>, ossia colui che "sia nella realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la copertura, i costi, i rischi, le prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l'impresa di assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali"<sup>17</sup>. Di tale figura si è inoltre occupato lo schema di decreto legislativo di attuazione mediante la previsione di una apposita disposizione relativa ai "requisiti di governo e di controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti" (art. 30-*decies*). Nel caso in cui un soggetto (impresa assicurativa o distributore) realizzi, ossia produca e confezioni, il prodotto da "vendere" al cliente - e non

---

<sup>15</sup>V., esplicitamente in tale direzione, il Considerando n. 7 nonché il punto *sub* 1.b) della Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo.

<sup>16</sup>Cfr. *Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive*.

<sup>17</sup>Così la già menzionata lettera al mercato dell'IVASS del 4 settembre 2017.

si limiti, dunque, a distribuirlo -, egli sarà tenuto a elaborare ed attuare un processo di approvazione di ogni singolo prodotto prima della commercializzazione e distribuzione seguendo una serie dettagliata di regole poste dal legislatore.

Del resto tale problema, relativo alla considerazione distinta anche in punto di tutela, nel contesto della complessiva attività dell'intermediario, tra la eventuale fase di produzione e confezione del prodotto e quella di distribuzione o collocamento dello stesso, è emersa con insistenza in tutto il settore finanziario<sup>18</sup>, e possiamo, in proposito, osservare che la risposta fornita dal menzionato articolo 30 *decies*, potrebbe rivelarsi d'ausilio, con riguardo allo stesso, su un piano generale.

*In secundis* va osservato che, sulla base di siffatta estensione, sarà ricompresa nell'ambito della attività distributiva anche quella dei siti comparativi (o comparatori o, ancora, aggregatori), ovvero di quei soggetti che operano tramite piattaforme *web* e consentono agli assicurandi di ottenere in tempi rapidi dei preventivi, relativi ad un determinato prodotto assicurativo, che sono appunto "comparati" in relazione ai prezzi ed alle caratteristiche del prodotto medesimo<sup>19</sup>. L'attività dei comparatori non costituisce – almeno nella sua dimensione essenziale - una forma di intermediazione, in quanto non si concreta nella promozione di prodotti, ossia di illustrazione delle loro caratteristiche con l'obiettivo di condurre alla conclusione del contratto con una data impresa assicurativa. Tuttavia può essere considerata attività distributiva – ed è considerata espressamente in tal senso dall'art. 2, comma 1, della direttiva – in quanto generalmente si concreta nella diffusione dei prodotti mediante il raffronto tra gli stessi.

---

<sup>18</sup>Cfr., sul punto, SCIARRONE ALIBRANDI, *Mercato assicurativo e tutela del cliente*, in *La banca-assicurazione*, cit., p. 82 ss.

<sup>19</sup>Cfr., sul tema, BALSAMO TAGNANI, *Il fenomeno dei "siti comparativi" alla luce della recente Insurance Distribution Directive: a new consumer trend?*, in *Ass.*, 2017, p. 71 ss.; PARACAMPO, *La nuova stagione dei siti di comparazione dei prodotti assicurativi: dagli interventi delle Authorities europee alle innovazioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, p. 1 ss., spec. 9 ss.

Per meglio cogliere l'attività di questi soggetti è, peraltro, opportuno operare una distinzione, in quanto talvolta essi si limitano ad illustrare e comparare nel sito i prodotti per agevolare la comprensione degli stessi da parte degli assicurandi, altre volte altre volte promuovono e/o facilitano anche la stipulazione del contratto, ad esempio recependo le proposte degli assicurandi e trasmettendole all'impresa.

Premesso che nella seconda ipotesi emerge senz'altro l'esercizio di una attività di intermediazione, può osservarsi che anche nel primo caso, qualora vi siano accordi preventivi con alcune imprese e, quindi, siano diffusi nel sito unicamente i prodotti di queste e non di tutte quelle che ne facciano richiesta, poiché l'attività svolta presenta alcuni significativi punti di contatto con quella del broker, per un verso appare difficile negarne la natura di intermediazione in senso stretto e, per altro verso, si pone il problema dell'applicabilità della disciplina (o di parte di disciplina) prevista per quest'ultimo intermediario tradizionale.

E' innegabile, comunque, che l'attività dei siti comparativi configuri un fenomeno complesso con molti risvolti e molte criticità sul quale si è già espressa l'EIOPA con un Report del 2014, l'IVASS, sempre nel 2014, con una indagine "Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano" e financo l'AGCM, dando il via a due procedimenti istruttori a carico di due siti comparativi a seguito dei quali ha adottato i relativi provvedimenti<sup>20</sup>. Va, inoltre, rilevato che lo schema di decreto legislativo ha considerato siffatta forma di distribuzione richiedendo - mediante l'aggiunta del nuovo comma 2 *bis* all'art. 109 cod. ass., - che il titolare del dominio del sito comparativo debba iscriversi al registro degli intermediari assicurativi.

Ampio rilievo viene, infine, attribuito dalla direttiva agli intermediari a titolo accessorio, ossia all'attività di "qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio o impresa di investimento, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio" (par. 4 dell'art. 2). Non è, tuttavia,

---

<sup>20</sup>V., ampiamente, BALSAMO TAGNANI, *Il fenomeno, cit.*, p. 90 ss.

agevole stabilire quando un intermediario possa essere effettivamente reputato a titolo accessorio e, ancora, quando questo debba essere assoggettato alle regole introdotte dalla direttiva. Questa, infatti, per un verso pone una serie di condizioni positive per l'individuazione della figura, (art. 2, par. 4, lett. a, b e c)<sup>21</sup>, per altro verso stabilisce una serie di condizioni negative, ossia di vere e proprie esenzioni degli intermediari accessori dalle regole della direttiva (art. 1, par. 3)<sup>22</sup>. Tale impostazione è stata recepita in modo pressoché integrale dallo schema di decreto legislativo che ripropone tanto siffatte condizioni di individuazione della figura (mediante l'aggiunta della lett. *cc-septies* al comma primo del cod. ass.) quanto le menzionate esenzioni (nel comma quarto dell'art. 107 come riformulato).

Lo schema di decreto legislativo, del resto, si occupa ampiamente di questa nuova tipologia di intermediari disponendo, tra l'altro, che debbano iscriversi in una nuova e apposita sezione (f) del registro degli intermediari, che siano assoggettati agli obblighi assicurativi previsti per gli agenti e i *brokers* dall'art. 110, comma terzo e 112, comma terzo cod. ass., nonché che debbano dotarsi dei presidi di separazione patrimoniale conformi all'art. 107 cod. ass. (v. il nuovo art. 109-*bis*).

Possiamo in definitiva rilevare, in ordine alla estensione del fenomeno distributivo, fortemente voluto dalla direttiva e considerato esplicitamente dall'art. 5 della Legge di delegazione europea 2016-2017, n. 163/2017, che lo schema di decreto legislativo si è perfettamente conformato, dando ampio seguito a tali principi. Sono

---

<sup>21</sup>Tale disposizione richiede che l'attività principale di detta persona fisica o giuridica sia diversa dalla distribuzione assicurativa; che la persona fisica o giuridica distribuisca soltanto determinati prodotti assicurativi che sono complementari rispetto ad un prodotto o un servizio; che i prodotti assicurativi in questione non coprano il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale.

<sup>22</sup>La direttiva, infatti, non si applica agli intermediari assicurativi quando l'assicurazione è complementare rispetto al prodotto fornito o al servizio prestato dal fornitore e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento del prodotto fornito o il mancato del servizio prestato da tale fornitore o, ancora, il danneggiamento o la perdita del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore. Ancora, quando l'importo del premio versato per il prodotto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua non è superiore a € 600 oppure a € 200, in presenza di altre specifiche circostanze.

state, infatti, introdotte una serie dettagliata di regole che tengono conto della pluralità e delle differenze tra i distributori, tra le quali va appositamente la previsione di un apposito Organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi anche a titolo accessorio, il quale pur essendo sotto il controllo dell'IVASS, ma non è tenuto dalla stessa Autorità (come, invece, avviene nella disciplina in vigore); ciò allo scopo di realizzare una separazione organizzativa tra Organismo ed Autorità.

Con una chiosa finale possiamo riscontrare che il legislatore comunitario con i due interventi in materia più recenti e sistematici – ossia con la direttiva 2002/92/CE, recepita dal codice delle assicurazioni e con quella in oggetto - ha progressivamente ampliato l'ambito di applicazione delle regole sulla intermediazione e sulla distribuzione, adeguandosi all'evoluzione del fenomeno. Con la precedente direttiva ha preso atto che, accanto agli intermediari assicurativi c.d. tradizionali, gli agenti ed i *brokers*, si stavano affermando e diffondendo altri importanti modelli distributivi, quali, anzitutto, il canale bancario. Con la attuale IDD si è andati oltre considerando, in aggiunta agli intermediari tradizionali, tra i quali vanno oramai annoverate a pieno titolo anche le banche<sup>23</sup>, altri soggetti che distribuiscono il prodotto, quali, appunto, le stesse imprese di assicurazione, i siti comparativi, le agenzie di viaggio e gli autonoleggi. Dunque una progressiva estensione dell'attività oggetto di considerazione – da quella di intermediazione in senso stretto a quella distributiva -, e conseguente sottoposizione ad un cospicuo blocco di regole di tutti i soggetti reputati idonei ad esercitarla.

4. Precedentemente all'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, ossia quando la disciplina dell'intermediazione assicurativa era ricavata dalle regole gene-

---

<sup>23</sup>Più correttamente si dovrebbero menzionare, più in generale, gli operatori di cui alla lettera d) del registro di cui all'art. 109, i quali comprendono oltre alle banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzate ai sensi dell'art. 19 TUF, nonché la Società Poste italiane – Divisione servizi di bancoposta, regolarmente autorizzata. Tuttavia per ragioni di comodità e, anche in considerazione della maggior presenza nel mercato, si fa riferimento alle banche.

rali contenute nel codice civile e da quelle settoriali presenti nelle due leggi speciali relative alla istituzione degli albi degli agenti e dei *brokers*<sup>24</sup>, il profilo di tutela maggiormente controverso riguardava la possibilità di configurare la responsabilità dell'impresa verso i clienti-assicurati per i danni arrecati dalle condotte illecite dell'agente<sup>25</sup>. Tali condotte consistevano, generalmente, nella distrazione delle somme ricevute dall'assicurato a titolo di pagamento dei premi<sup>26</sup>, nelle false, inesatte o insufficienti informazioni fornite all'assicurato, nei comportamenti che potevano determinare l'invalidità o l'inefficacia del contratto e, ancora, nella cattiva gestione del medesimo<sup>27</sup>.

In tutti questi casi, per arrivare all'essenza del problema, si discuteva sui limiti entro i quali poteva trovare applicazione l'art. 2049 c.c. e, quindi, configurarsi la responsabilità solidale dell'impresa e dell'agente per i danni causati al cliente dalla condotta dell'agente medesimo<sup>28</sup>. Solo in caso di applicazione di tale norma, infatti, si determinava il vincolo solidale, considerato che l'agente rispondeva ex art. 2043 c.c., per il proprio atto illecito, mentre l'impresa era, appunto, ritenuta responsabile ex art. 2049 c.c., per il fatto dell'agente. Qualche dubbio sull'applicazione di quest'ultima norma derivava dal fatto che essendo l'agenzia un rapporto di collaborazione coordinato o "parasubordinato" (art. 409 n. 3 c.p.c.) - e, quindi, non presentando gli indici della subordinazione (art. 2094 c.c.)<sup>29</sup> - non vi fossero i margini per la configurare il c.d. rapporto di preposizione che costituisce uno degli elementi essen-

---

<sup>24</sup>La disciplina dell'albo degli agenti, era contenuta nella l. n. 48/79, e quella relativa ai mediatori di assicurazione, nella l. n. 792/84.

<sup>25</sup>Sul tema v., per tutti, ALPA, *La responsabilità degli "intermediari" nel diritto comune, nel diritto speciale e nel diritto comunitario*, in *Le assicurazioni private*, a cura di Alpa, nella *Giur. sist. di dir. civ e comm.* fondata da Bigiavi, I, Milano, 2006, p. 367 ss.

<sup>26</sup>V., in ordine a tali ipotesi, Cass., 5 marzo 2009, n. 5370, in *Giust. civ.*, 2009, p. 1517; Cons. Stato, Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 1052.

<sup>27</sup>Per una esauriente elencazione dei possibili comportamenti illeciti dell'agente, cfr. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, cit., p. 580 ss.

<sup>28</sup>V., ancora, ROSSETTI, *op. ult. cit.*, p. 588 ss.; ANNUNZIATA e ANELLI, *Sub art. 119*, in *Il codice delle assicurazioni private*, diretto da F. Capriglione, II, 1, Padova, 2007, p. 126.

<sup>29</sup>Sul tema sia consentito, anche gli opportuni riferimenti, di rinviare a CORRIAS, *Contratto di agenzia o contratti di agenzia? Alcuni spunti di riflessione*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 12 s.

ziali della fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.; le maggiori dissonanze, peraltro, riguardavano le ipotesi di agenti imprenditori commerciali, di notevoli dimensioni, operanti in sostanziale autonomia (c.d. gestione libera)<sup>30</sup>. Ebbene, nel contesto di un orientamento, oramai divenuto dominante, la giurisprudenza, ha adottato una nozione estensiva del rapporto di preposizione, volta a ricomprendere financo le ipotesi nelle quali l'agente-imprenditore risulta organizzato in forme societarie<sup>31</sup>.

Sulla base dell'assetto precedente all'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, in definitiva, accanto alla responsabilità dei singoli intermediari (*brokers* e agenti) nei confronti dell'assicurato per le loro eventuali condotte illecite, era configurabile, con riguardo alla sola condotta degli agenti, una ulteriore responsabilità dell'impresa e, in tale ipotesi, l'assicurato poteva contare su tale tutela suppletiva unicamente sulla base delle regole generali (art. 2049 c.c.).

Va poi osservato che, in tale contesto, si manifestava con sempre maggiore insistenza la necessità di accrescere il grado di protezione dell'assicurato con riguardo alla possibile condotta illecita di operatori del settore diversi dagli agenti e dai *brokers*: anzitutto le banche, ma anche i produttori diretti<sup>32</sup> e altri addetti alla distribuzione (quali dipendenti, collaboratori, incaricati e simili) che agiscono in qualità di ausiliari degli agenti, dei *brokers* e delle banche.

---

<sup>30</sup>Sul punto v., ampiamente, BOITI, *Alcune osservazioni in tema di responsabilità dell'assicuratore per il fatto illecito del proprio agente costituito in forma di società di persone*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 292 ss.; DE FAZIO, *L'art. 2049 c.c. nelle ipotesi di assenza di un rapporto di lavoro subordinato*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1279.

<sup>31</sup>Così, Trib. Bologna, 17 gennaio 2013, s.m., in *Resp. civ. prev.*, 2014, 289, secondo cui "il preposto ai sensi dell'art. 2049 può essere anche una società e non solo una persona fisica". Nella stessa direzione v., inoltre, Trib. Arezzo, 2 marzo 2016, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>32</sup>Sono produttori diretti gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima (art. 109, comma 1, lett. c), cod. ass.).

Tali criticità e lacune sono state in larga misura colmate dal codice delle assicurazioni che, ha considerato tale profilo, ossia la tutela dell'assicurato nei confronti degli atti illeciti dell'intermediario, in diverse disposizioni, contenute nel Titolo IX.

Per i due intermediari tradizionali, ossia gli agenti e i *brokers*, è stato previsto, come requisito necessario per l'iscrizione all'albo, la stipulazione di una polizza della responsabilità civile, con un massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri (artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, cod. ass.).

Per gli intermediari non soggetti a tale obbligo, quali i produttori diretti iscritti nella sezione c) del registro di cui all'art. 109 cod. ass., gli operatori di bancassicurazione, iscritti nella sezione d) e gli ausiliari degli agenti, dei *brokers* e degli operatori di bancassicurazione, iscritti nella sezione e), è stato, invece, introdotto il meccanismo della responsabilità solidale (art. 119 c. ass.). Più precisamente, è stata prevista la responsabilità solidale dell'impresa di assicurazioni per i danni arrecati dai produttori diretti (art. 119, comma 1, c. ass.), la responsabilità solidale dell'impresa di assicurazioni o degli agenti o dei *brokers* per i danni causati dall'operatore di bancassicurazione a cui essi abbiano dato incarico (art. 119, comma 2, c. ass.); infine la responsabilità solidale degli agenti o dei *brokers* o dell'operatore di bancassicurazione per i danni causati dai loro ausiliari iscritti nella sezione di cui alla lettera e) del registro (art. 119, comma 1, c. ass.).

Emerge, dunque, la previsione alternativa di due strumenti di tutela - quali la solidarietà tra impresa e intermediario (o l'intermediario e il suo ausiliario) e l'assicurazione della responsabilità professionale - i quali, nonostante le profonde differenze tra loro intercorrenti, sono entrambi idonei a rafforzare la possibilità del cliente assicurato di reintegrare il proprio patrimonio a fronte del danno causato dal fatto illecito dell'intermediario (o dell'ausiliario di questo), mediante la previsione di

un ulteriore soggetto (assicuratore o obbligato solidale) tenuto ad una prestazione a suo favore.

E' appena il caso di ricordare, peraltro, che il ricorso all'istituto della responsabilità solidale tra impresa preponente e intermediario in contesti di questo genere non costituisce una novità, in quanto era stata già operata con riguardo alla posizione del promotore finanziario. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, TUF, infatti, "Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati ai terzi dal promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale"<sup>33</sup>. La scelta della responsabilità solidale nell'ambito della intermediazione assicurativa, infine, è stata anche ribadita dall'art. 22, comma 10, della l. n. 221/2012<sup>34</sup>, che prevede la collaborazione tra intermediari appartenenti anche a sezioni diverse del registro, e in tali ipotesi dispone la responsabilità solidale tra gli stessi.

Va, infine, precisato che quantunque con riguardo alla condotta degli agenti – tenuti a stipulare una polizza di responsabilità professionale - non trovi applicazione l'art. 119 c. ass., la responsabilità solidale tra questi e l'impresa di assicurazioni è evidentemente configurabile, anche nel nuovo regime, sulla base dell'art. 2049 c.c. Peraltro, mentre nel contesto dell'art. 119 c.c. è naturalmente esclusa qualsiasi indagine sulla sussistenza del rapporto di preposizione, siffatta verifica, come si è rilevato, è invece richiesta dall'art. 2049 c.c. Di qui la non trascurabile differenza tra le due ipotesi, opportunamente sottolineata dalla dottrina<sup>35</sup>.

5. In ordine all'assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale, il par. 4 dell'art. 10 della direttiva ripropone senza alcuna modifica (fatto salvo un leg-

---

<sup>33</sup>Sulle analogie tra le due discipline v. le belle pagine di ANNUNZIATA e ANELLI, Sub *art. 119*, cit., p. 125 ss.

<sup>34</sup>Legge di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 – misure urgenti per la crescita del paese (c.d. decreto crescita o sviluppo *bis*).

<sup>35</sup>V. F. ANNUNZIATA E A. ANELLI, Sub *art. 119*, cit., p. 126.

gero incremento dell'importo della polizza) il par. 3 dell'art. 4 della direttiva n. 2002/92/CE, il quale disponeva che gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovessero essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale con determinate caratteristiche, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia fosse già fornita dall'impresa di assicurazione per conto della quale essi agissero o fossero autorizzati ad agire ovvero tale impresa avesse assunto la piena responsabilità per i loro atti.

A fronte di tale impostazione generale, tuttavia, la direttiva (par. 2 comma 4, dell'art. 10) non ripropone la disposizione (art. 4, par. 1, comma 2) di quella precedente che consentiva agli intermediari accessori l'esercizio della attività di intermediazione assicurativa, solo se un altro intermediario assicurativo (che soddisfacesse le condizioni richieste) avesse assunto l'intera responsabilità dei suoi atti. La direttiva, per contro, ha previsto anche per questi ultimi intermediari, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità professionale o di analoga garanzia (art. 10, par. 5): v'è dunque il passaggio dal meccanismo della responsabilità solidale a quello della assicurazione professionale (o di altra idonea garanzia).

Tale indicazione è stata recepita<sup>36</sup> nello schema di decreto legislativo, il quale, nel nuovo art. 109-*bis*, relativo al regime applicabile agli intermediari a titolo accessorio, ha stabilito che tali intermediari siano tenuti ad osservare anche i requisiti previsti dall'art. 110, comma 3 per le persone fisiche e 112 comma 3, per quelle giuridiche, ossia le disposizioni che prevedono l'obbligo per gli agenti e i *brokers* di stipulare la polizza della responsabilità civile<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup>A nostro avviso in maniera inadeguata sotto il profilo della tecnica legislativa, posto che sarebbe stato più chiaro e lineare, invece di operare il rinvio del quale si sta per dar conto, modificare direttamente il comma 3 degli art. 110 e 112 cod. ass., contemplando tra i soggetti tenuti alla stipulazione della polizza di responsabilità civile, gli intermediari (accessori) iscritti nella sezione f del registro in aggiunta a quelli di cui alle sezioni a e b (agenti e *brokers*).

<sup>37</sup>Dopo l'articolo 109, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: "ART. 109-*bis* (Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio) 1. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del registro prevista all'articolo 109, comma 2,

Il legislatore parrebbe, dunque, aver operato la scelta di fondo di prevedere l'assicurazione della responsabilità professionale, sul piano generale, per tutti gli intermediari e di lasciare la responsabilità solidale ex art. 119 c.c., nelle ipotesi in cui l'assicurazione o analoga garanzia sia già stata fornita dall'impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, quando questa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti. In definitiva, l'unico elemento che giustifica l'esenzione dall'assicurazione sembrerebbe l'esistenza di uno stretto collegamento tra l'intermediario e l'impresa<sup>38</sup> o, meglio, un potere di coordinamento e di controllo molto forte da parte di questa sugli intermediari che agiscono nel suo interesse.

Alla luce di siffatta *ratio* dell'esonero, tuttavia, se appaiono senz'altro giustificate le esenzioni dall'obbligo assicurativo produttori diretti (di cui alla lettera c del registro), in considerazione dello strettissimo legame con l'impresa di assicurazioni e del fatto che essi operano con il vincolo di esclusiva, e degli ausiliari (dipendenti, collaboratori e altri incaricati) degli intermediari (di cui alla lettera e del registro), posto che anche questi sono soggetti ad una forma molto intensa di coordinamento da parte dell'intermediario, il quale risponde interamente del loro operato, meno agevole appare, allo stato, giustificare ancora quella della banca (di cui all'art. c del registro). Non si colgono, infatti, le ragioni per le quali questa non sia tenuta ad assicurare la propria responsabilità professionale, quantunque non eserciti necessariamente l'attività di intermediazione in regime di stretto collegamento con l'impresa di assicurazioni, non sempre abbia la rappresentanza di questa e, ancora, non sia richiesto che operi in regime di esclusiva. E' vero che la banca ha i limiti della promozione di prodotti standardizzati, ma questo elemento, tenendo conto di quanto si

---

lettera f), agisce su incarico di una o più imprese di assicurazione. Laddove sia una persona fisica è tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo 110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi in cui sia persona giuridica rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3".

<sup>38</sup>In tal senso, VOLPE PUTZOLU, *L'attuazione della direttiva sulla intermediazione assicurativa, Doveri e responsabilità degli intermediari*, in *Ass.*, 2004, p. 337.

sta per osservare, non sembra che incida in maniera decisiva sui caratteri e l'intensità del legame con l'impresa.

In sede di attuazione della direttiva si dovrebbe quindi valutare attentamente se l'esonero delle banche dalla assicurazione della responsabilità professionale – considerato il ruolo assai rilevante, anche dal punto di vista quantitativo, che esse hanno oramai assunto nell'ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi – sia ancora opportuno alla luce dell'impostazione data dal legislatore europeo del 2016, o se, invece, non sarebbe meglio sottoporre le stesse all'obbligo assicurativo mediante una modifica dell'art. 110, comma 2, cod. ass.

Siffatta eventuale modifica, peraltro, dovrebbe, a nostro avviso, indurre a ri-considerare anche il limite della standardizzazione dei prodotti suscettibili di essere distribuiti tramite la rete bancaria, attualmente previsto come è noto, dall'art. art. 119, comma 2, ultimo periodo, cod. ass. e, in maniera più dettagliata, dall'art. 41, comma terzo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006<sup>39</sup>.

Ricordiamo, infatti, che tale limitazione ha prestato il fianco a numerose critiche dal momento che essa non è stata affatto imposta dalla precedente direttiva 2002/92/CEE<sup>40</sup> né tantomeno da quella in oggetto. Entrambe le direttive, per converso, hanno indicato agli Stati membri, quali finalità principali oltre alla tutela dei consumatori, la parità di trattamento tra operatori, come si evince con chiarezza dal nono considerando di quella precedente<sup>41</sup> e dal sedicesimo di quella attuale, ai sensi

---

<sup>39</sup>Siffatto articolato assetto normativo, derivante dalla integrazione di fonti normative primarie e secondarie è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso che, fermo il divieto generale di modificare e/o negoziare le condizioni di contratto da parte dell'intermediario bancario, la distribuzione in tale ambito mediante contratti non standardizzati, può avvenire unicamente tramite l'intervento di agenti (iscritti nella sezione A del registro) che operino all'interno dei locali della banca (Cons. Stato, 16 ottobre 2008, n. 5026, in *Ass.*, 2008, p. 519 ss., spec. 529 s.).

<sup>40</sup>V. MARANO, *Il mercato unico della intermediazione assicurativa: aspirazioni europee ed illusioni nazionali*, in *Banca borsa, tit. cred.*, 2008, I, p. 189 ss., spec. 191.

<sup>41</sup>Il quale recita « I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di «bancassicurazione». La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie ».

del quale la direttiva “dovrebbe promuovere condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra intermediari siano essi collegati ad una impresa di assicurazioni o meno”<sup>42</sup>.

Appare evidente, del resto, che l’attuale divieto per l’intermediario bancario di negoziare le clausole contrattuali non sia di ausilio per il raggiungimento di questi obiettivi.

Per ciò che riguarda il primo obiettivo, ossia la tutela del consumatore nei confronti della presunta insufficiente conoscenza del prodotto offerto dall’intermediario, infatti, può osservarsi che: (i) la banca ha senz’altro una adeguata competenza specifica in ordine ai prodotti finanziari dei rami III e V, in quanto è abilitata dalla legge, in qualità di intermediario finanziario (art. 18, comma 1, TUF), ad offrire modelli con caratteristiche del tutto analoghe<sup>43</sup>; (ii) con riferimento alle polizze non finanziarie, ossia ai rami vita c.d. tradizionali ed ai rami danni, il vincolo della standardizzazione può agevolmente essere aggirato dalla banca, prevedendo la presenza fisica in sede di un agente (iscritto nella sezione a del registro), il quale si limita ad avallare formalmente le operazioni poste in essere dai dipendenti della banca medesima. Conseguentemente, agli assicurati non viene, di fatto, garantita una illustrazione del prodotto diversa e più completa rispetto a quella che avrebbe ricevuto dal solo intermediario bancario ma, allo stesso tempo, vengono aumentati (della provvigione che spetta all’agente) i costi della intermediazione che, alla fine, vengono “scaricati” sugli stessi assicurati. Di qui la sostanziale frustrazione di una delle principali ragioni dell’attivazione del canale di intermediazione bancaria, ossia la possibilità di far compiere, a costo zero, al personale della banca, l’attività di promozione di prodotti assicurativi.

---

<sup>42</sup>L’obiettivo della tutela dei consumatori, come si ricorderà, unitamente alle condizioni di parità tra i distributori, era stato, invece, enunciato nel sesto Considerando.

<sup>43</sup>In tal senso, MARANO, *Il mercato unico*, cit., p. 203.

Con riguardo al secondo obiettivo – ossia la parità di trattamento tra intermediari – è di tutta evidenza che esso viene del tutto disatteso con il vincolo della standardizzazione, in quanto vengono penalizzati gli intermediari bancari rispetto a quelli (*brokers* ed agenti) per i quali non sono previste le stesse limitazioni<sup>44</sup>.

Il recepimento della direttiva dunque potrebbe costituire un'occasione propizia per adeguare, sotto il profilo normativo, l'intermediazione bancaria alle attività degli altri intermediari "tradizionali" che non sono in stretto regime di collegamento con l'impresa di assicurazioni (agenti, *brokers* e intermediari accessori), eliminando, appunto, il vincolo della distribuzione dei soli prodotti standardizzati e bilanciando però questa estensione con la già evocata introduzione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità professionale.

## **Paoloefisio Corrias**

*Ordinario di Diritto dell'economia  
nell'Università degli Studi di Cagliari*

---

<sup>44</sup>Ancora MARANO, *Il mercato unico*, cit., p. 200.